**Per gli Enti che hanno già approvato il bilancio 2025/2027 applicando avanzo di amministrazione vincolato presunto diverso dalle quote COVID o quote accantonato (da utilizzarsi anche nel caso di necessità di utilizzo di quote accantonate derivanti dalla gestione 2024, da iscrivere con apposita variazione)**

**OGGETTO:**

**VERIFICA QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AGGIORNAMENTO PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027, AI SENSI DELL’ART. 187 COMMA 3 QUATER DEL D.LGS. 267/2000.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

* con deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato il DUP 2025/2027;
* con deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Dato atto che al bilancio di previsione medesimo risultano applicate quote di avanzo di amministrazione vincolato presunto nonché quote di avanzo di amministrazione accantonato derivante dall’ultimo rendiconto approvato.

Visto il prospetto del risultato di amministrazione presunto relativo alla gestione 2024, allegato al Bilancio di Previsione 2025/2027, nonché i prospetti all. a1) relativo all’avanzo accantonato presunto e all. a2) relativo all’avanzo vincolato presunto.

Richiamato l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare:

* il comma 3: “*Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies*”;
* il comma 3-quater: “*Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato*”;

Richiamati inoltre:

* il punto 9.2 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che: *“Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate*”;
* il comma 3-sexies del suddetto art. 187 TUEL, secondo il quale*“Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'*[*art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com3-leta)*, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.*

Ritenuto pertanto necessario effettuare l’aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto sulla base delle risultanze preconsuntive alla data del 31/12/2024, con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e verificato che le quote vincolate ed accantonate risultanti da tale prospetto:

* non risultano inferiori a quelle applicate al Bilancio di Previsione 2025 – 2027, esercizio 2025;

**(oppure) attenzione eliminare ove non ricorre**

* risultano inferiori a quelle applicate al Bilancio di Previsione 2025 – 2027, esercizio 2025, e che pertanto è necessario provvedere alla immediata riduzione delle somme già iscritte a bilancio, tramite apposita variazione.

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL

Visto il D..Lgs. n. 118/2011 e smi

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti……

**DELIBERA**

1. di aggiornare il prospetto del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2024 sulla base delle risultanze precunsuntive alla data del 31/12/2024, con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente come risultanti dalle scritture contabili rilevate dal sistema informativo comunale alla data odierna, come da prospetto allegato A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare attoche, riguardo la scomposizione del Risultato di Amministrazione presunto 2024 l’analisi è stata effettuata sulle quote vincolate, come da prospetto all. a2) e accantonate, come da prospetto all. a1), in funzione del loro possibile utilizzo prima dell’approvazione del Rendiconto della Gestione 2024; e che tali quote:
* Non risultano inferiori a quelle applicate al Bilancio di Previsione 2025 – 2027, esercizio 2025;

(oppure) eliminare ove non ricorre

* Risultano inferiori a quelle applicate al Bilancio di Previsione 2025 – 2027, esercizio 2025, pertanto è necessario provvedere alla riduzione immediata tramite apposita variazione di bilancio;
1. di dare atto che la definitiva determinazione del Risultato di Amministrazione, sarà effettuata con delibera di Consiglio comunale di approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2024;
2. di dichiararela presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. con successiva unanime e palese votazione.